



Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 23/05/2016, Accordo nazionale 23 maggio 2016 sulle procedure relazionali per l'accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà per i dipendenti che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranviario e di navigazione sulle acque interne lagunari

[Epigrafe](#)

[Parti stipulanti](#)

[Testo dell'accordo](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 23/05/2016

Accordo nazionale 23 maggio 2016 sulle procedure relazionali per l'accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà per i dipendenti che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranviario e di navigazione sulle acque interne lagunari

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 23/05/2016, Accordo nazionale 23 maggio 2016 sulle procedure relazionali per l'accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà per i dipendenti che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranviario e di navigazione sulle acque interne lagunari

ANAV

ASSTRA

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Trasporto - Autoferrotranvieri

Acc. 23/05/2016, Accordo nazionale 23 maggio 2016 sulle procedure relazionali per l'accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà per i dipendenti che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranviario e di navigazione sulle acque interne lagunari

Testo dell'accordo Premesso che:

- le parti si danno reciprocamente atto della fondamentale importanza delle relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione e di riassetto produttivo delle aziende e delle attività rientranti nel campo di applicazione del presente c.c.n.l., ed evidenziano il carattere bilaterale del Fondo, la cui costituzione è funzionale all'accompagnamento di detti processi;
- con accordo dell'8 luglio 2013 le parti hanno costituito il Fondo bilaterale di solidarietà autoferrotranvieri;
- le parti ritengono i contenuti del presente accordo inscindibili all'intesa relativa alla costituzione del predetto Fondo bilaterale di solidarietà e alla relativa istituzione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015;

- il sistema di relazioni definito con il presente accordo dovrà essere attivato unicamente per l'accesso alle prestazioni erogate dal Fondo;

Si conviene quanto segue:

1. La premessa è pattizia e costituisce parte integrante del presente accordo che definisce le procedure sindacali da espletare tra le parti in via preliminare alla richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal fondo medesimo.

2. Ai fini del presente accordo, le prestazioni erogabili dal Fondo si definiscono come segue:

a) assegno ordinario: il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto istitutivo del Fondo;

b) assegno integrativo: i trattamenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto istitutivo del Fondo;

c) assegno straordinario, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto istitutivo del Fondo;

d) programmi formativi, gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo del Fondo.

3. L'accesso alle prestazioni ordinarie di cui al precedente comma 2, lett. a), è subordinato alla sussistenza delle causali previste dagli articoli [11](#) e [21](#) del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#) ed è regolato dalle procedure che seguono:

a) Eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o la sospensione temporanee delle attività produttive

L'azienda fornisce tempestivamente alle R.S.U./R.S.A. e alle Segreterie territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della contrazione o sospensione dell'attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Le parti sindacali destinatarie di detta comunicazione possono richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima, un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione dell'orario di lavoro. La procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

b) Altre situazioni temporanee di contrazione o sospensione dell'attività produttiva

L'azienda è tenuta ad inviare alle parti sindacali di cui alla precedente lett. a) specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della situazione di temporanea contrazione o sospensione dell'attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Entro 5 giorni dalla comunicazione suddetta le parti sindacali destinatarie possono richiedere un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione dell'orario di lavoro. Detto esame congiunto è inteso dalle parti come equiparato alla contrattazione aziendale di cui all'art. 3, lett. e), del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti stesse integrato. La procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

4. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), è preceduto, nel caso in cui sia coinvolto un numero di dipendenti almeno pari a quello previsto dall'articolo [24, comma 1](#) della [L. 23 luglio 1991, n. 223](#), dall'espletamento delle procedure di seguito indicate:

a) l'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, fornisce alle R.S.A./R.S.U. interessate, nonché alle Segreterie territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, specifica comunicazione preventiva scritta;

b) la comunicazione dovrà essere contestualmente inviata, anche tramite l'Associazione di categoria dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce, al Comitato amministratore del Fondo, nonché alla Direzione

territoriale del lavoro competente.

Nel caso che il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti provinciali e/o regionali, la comunicazione dovrà essere preceduta da un incontro con le strutture territorialmente competenti, regionali o nazionali, delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale confronto dovrà essere instaurato entro i 7 giorni successivi alla richiesta aziendale ed esaurirsi nei successivi 7 giorni;

c) la comunicazione di cui alla precedente lettera a) deve contenere:

- l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi che rendono necessario il programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- l'individuazione dei motivi per i quali si ritiene di dovere adottare misure di riqualificazione o mobilità del personale, non altrimenti evitabili;
- il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale normalmente impiegato;
- il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale normalmente impiegato interessato ai processi di riqualificazione o in esubero;
- i tempi della riorganizzazione aziendale, dei processi di riqualificazione e di attuazione della eventuale riduzione del personale con le conseguenti ricadute occupazionali;

d) nei successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione aziendale di cui alla precedente lettera a), le strutture sindacali destinatarie potranno chiedere di essere convocate per l'esame congiunto, che dovrà essere instaurato entro 5 giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro i successivi 45 giorni.

Detto esame congiunto è inteso dalle parti come equiparato alla contrattazione aziendale di cui all'articolo 3, lett. e), del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti stesse integrato.

L'esame congiunto ha la finalità di analizzare le cause che hanno determinato l'eccedenza di personale e la possibilità di ricorrere a misure alternative per tutti o per una parte dei lavoratori interessati;

e) al termine della procedura di cui alla precedente lettera d) l'azienda darà comunicazione scritta alla Direzione del lavoro territorialmente competente sul risultato del confronto e, nel caso non sia stato raggiunto un accordo complessivo, sui motivi dell'esito negativo, chiedendo la prosecuzione della procedura presso detta Direzione;

f) il Direttore dell'Ufficio del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto ed esperisce un tentativo di conciliazione formulando anche eventuali proposte di accordo.

Tale esame dovrà concludersi nei 30 giorni successivi alla data in cui la Direzione del lavoro territorialmente competente ha ricevuto la comunicazione.

Nei casi in cui il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti regionali, la competenza a promuovere l'accordo è del Ministero del lavoro, a cui vanno inviate tutte le comunicazioni;

g) qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di cui al presente comma sia inferiore a 10, i termini di cui alle lettere d) ed f) del presente comma sono ridotti alla metà;

h) in tutti i casi in cui la richiesta di prestazioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e/o c), non è accompagnata da un accordo sindacale, l'individuazione del personale eccedentario avviene secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati nella comunicazione aziendale che hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Ove il numero dei lavoratori in

possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si darà prevalenza, in via preliminare al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati nella comunicazione aziendale che, nell'arco di 30 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (vecchiaia o anticipata), raggiungano i requisiti previsti. Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati nella comunicazione aziendale che vantano minore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio, si darà prevalenza ai lavoratori con minori carichi di famiglia;

i) nel caso in cui non venga raggiunto un accordo complessivo in esito all'esame congiunto, l'azienda potrà comunque procedere nei confronti del personale eccedentario, accedendo alle prestazioni del Fondo, fermo restando, in tal caso, il versamento al Fondo medesimo del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto istitutivo del Fondo.

5. Per l'erogazione di prestazioni a carico del Fondo, l'azienda provvede all'inoltro delle relative richieste al Fondo medesimo, secondo le disposizioni in materia previste dal decreto istitutivo del Fondo stesso, in relazione alle loro decorrenze di attivazione.

Dette richieste vanno supportate dall'azienda con l'invio al Fondo della documentazione utile ad attestare lo svolgimento e l'esito della procedura sindacale prevista dal precedente comma 4.

6. L'erogazione da parte del Fondo delle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 2, lettera c), può essere attivata esclusivamente a seguito dell'accertamento da parte dell'azienda della posizione contributiva individuale del lavoratore interessato, rilevabile dalla certificazione (cosiddetto "estratto conto contributivo") rilasciata dalla gestione previdenziale di iscrizione e prodotta dal lavoratore medesimo.

Tale certificazione deve formare parte integrante della documentazione che l'azienda deve inviare al Fondo nella richiesta di erogazione di dette prestazioni.

7. L'erogazione da parte del Fondo delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 comporta il divieto per l'azienda di instaurare nuovi rapporti di lavoro, di qualsiasi tipologia, nel medesimo profilo professionale e nelle stesse mansioni rivestiti dai lavoratori destinatari, per l'intero periodo di erogazione di dette prestazioni.

8. Qualora eventuali disposizioni normative intervengano sulle procedure "ex lege" n. 223/1991, le parti si incontreranno entro 3 mesi al fine di procedere agli eventuali adeguamenti della presente disciplina.

9. Poiché il ricorso alle procedure di cui al presente accordo e/o l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà rappresentano lo strumento ordinario per far fronte ai processi di riorganizzazione aziendale, le parti si danno atto che l'applicazione di eventuali accordi o prassi di secondo livello in atto in materia di esuberi o prepensionamenti ha carattere residuale e comunque alternativa.